



## Se l'avvocato ti chiede un pagamento o un anticipo: come comportarsi

**Autore :** Redazione

**Data:** 30/10/2018

*Parcelle, onorari, compensi: comunque li volete chiamare impongono al professionista una serrata serie di obblighi deontologici.*

“Se ti dico avvocato, tu a cosa pensi?”. Quando si parla di avvocati il primo accostamento è quasi sempre alla spaventosa parola “parcella”. E questo vale sia da un lato, quello del cliente, che immancabilmente si sente tartassato, e dall’altro, quello del professionista che, a sua volta, ritiene di non essere mai onorato a sufficienza od in modo corretto e rispettoso per il tipo di lavoro che svolge. Così, visto che l’argomento è particolarmente sensibile per entrambe le parti, anche il nuovo codice deontologico forense **[1]** si preoccupa di disciplinare, in un apposito articolo **[2]**, le richieste di pagamento del legale. Ovviamente si tratta di precetti – quelli qui in commento – che mirano innanzitutto a preservare il decoro dell’immagine e l’onore professionale dell’avvocato, al di là dei risvolti civilistici che potrebbe avere, da un lato, la mancata o negligente esecuzione del mandato; dall’altro la morosità da parte del cliente nel pagamento di quanto inizialmente concordato. Per tali ultime due situazioni ci sono, infatti, i rimedi esercitabili nelle aule del tribunale civile, con le azioni di responsabilità professionale, contro l’avvocato negligente, e di recupero del credito, contro il cliente mal pagatore. Invece, per quanto attiene ai profili deontologici, c’è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati cui appartiene territorialmente il professionista e che ha la competenza a decidere ed, eventualmente, infliggere sanzioni nel caso di profili deontologicamente scorretti del legale. Ecco perché parcelle, onorari, compensi e comunque li volete chiamare non devono incutere timore, perché esistono precise regole di comportamento che il professionista deve porre in essere, perché anche egli



non diventi perseguibile dalla legge. Ma procediamo con ordine e vediamo **come comportarsi se l'avvocato ti chiede un pagamento in anticipo.**

## Anticipi spese

Il codice deontologico chiarisce la facoltà di ogni avvocato, nel corso del rapporto professionale, di chiedere la corresponsione di **anticipi spese**. Si tratta di quelle spese vive che il legale deve pagare, in nome e per conto del cliente, perché questi possa accedere al “sistema giustizia”. Ad esempio, quando si inizia una causa, la parte che chiede al giudice la tutela di un proprio diritto deve pagare, come primi costi:

- il contributo unificato, che è una tassa relativa agli atti giudiziari, che quindi entreranno in un processo, che si deve pagare allo Stato (non all'avvocato) per iscrivere a ruolo le cause, cioè, per far sì che quanto si chiede sia portato a conoscenza del giudice competente. È un valore bollato che si acquista presso le tabaccherie e che va pagato per ogni grado di giudizio, cioè, sia che si intenti per la prima volta la causa, sia che si vada ad impugnare una sentenza di primo grado sia che si arrivi, per vedere riconosciuto un proprio diritto, fino alla Cassazione. Ed il contributo unificato si paga tanto per le cause civili, ad esempio, davanti al Tribunale, al Giudice di Pace, in Corte di Appello, quanto, per le cause amministrative (in cui, cioè, una delle parti è una pubblica amministrazione) o le cause tributarie (cioè, contro il Fisco). Inoltre, il suo ammontare varia in base sia al valore della causa (più è alto il valore, maggiore sarà il contributo) sia se si agisce in primo grado, in appello o in Cassazione sia a seconda della materia. Ad esempio, se il processo contiene una richiesta, a qualunque titolo, che va da € 1.100,00 ad € 5.200,00, il contributo unificato sarà pari:

- in primo grado (cioè, nel primo giudizio che si va a fare) ad € 98,00;
- in secondo grado (cioè, se è il secondo giudizio che si fa per lo stesso motivo ed impugnando una decisione che un altro giudice ha emesso) ad € 147,00;
- in Corte di Cassazione (che è l'ultimo grado di giudizio) ad € 196,00.

E così via dicendo, seguendo una tabella cui tutti gli operatori del diritto (avvocati, cancellieri ecc.) devono attenersi.

- la marca da bollo o imposta da bollo, che attualmente è in misura fissa e, cioè, pari ad € 27,00. Anche questa marca è un valore che si acquista presso le tabaccherie;
- le spese di notifica, che sono le spese che si versano agli ufficiali giudiziari per



consegnare gli atti del processo come la citazione, il ricorso, la notifica di una sentenza.

Dunque, in ordine a tutto questo, l'avvocato può chiedere l'anticipo delle spese ma queste dovranno essere ragguagliate a quanto realmente anticipato o da sostenere dal legale. Quindi, ad esempio, se abbiamo chiesto al nostro legale di intentare una prima causa contro il vicino che ci disturba con schiamazzi notturni e per i quali vogliamo chiedere il risarcimento del danno, l'avvocato potrà richiederci il pagamento delle prime spese vive come, appunto, il contributo unificato, le marche e le ipotizzabili spese di notifica. Ma non potrà richiedere, sempre ad esempio, il contributo unificato per l'appello perché... non ragionevole, visto che ancora dobbiamo iniziare il primo grado di giudizio!

Se l'avvocato chiede delle somme come "anticipo spese vive" ma si tratta, in realtà, di veri e propri compensi, beh, il nostro legale furbetto commette **illecito deontologico**, cioè, un comportamento contro legge del quale può rispondere sia davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (perché rappresenta un illecito contrario all'onore di un legale) cui appartiene sia davanti al Fisco (perché il suo sarebbe un "guadagno in nero").

## Anticipi sul compenso

Inoltre, l'avvocato può chiedere anche degli **acconti sul compenso**, quindi, degli anticipi su quella che è la parcella concordata per i suoi servizi. Ma anche in questo caso, l'anticipo deve essere commisurato alla quantità del lavoro ed alla complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico. Detto in termini più semplici: più è difficile la causa, perché comporta studio di approfondimento o perché ha diversi profili difficoltosi o problematici, più aumenta il compenso. Ma qui sorge il problema: come si fa a capire se il compenso che viene richiesto è giusto? Bene, a soccorrere in tuo aiuto per il calcolo delle parcelle degli avvocati ci sono le tabelle che indicano le modalità per quantificare il compenso del legale. Tecnicamente queste tabelle si chiamano **parametri forensi [3]** proprio perché servono a "parametrare" (cioè, ad adeguare) il compenso dell'avvocato alla attività forense (quindi, da espletare nel Foro, vale a dire nel tribunale).

Per effettuare questo calcolo, la legge ha stabilito che il compenso dell'avvocato dipende dalla "fase" del giudizio. Cioè, il processo comune viene diviso in 4 momenti, definite tecnicamente fasi, e che sono:

- fase dello studio della controversia, che comprende attività come i confronti con il



cliente, le ispezioni dei luoghi, lo studio e l'approfondimento giurisprudenziale del problema ecc.;

- fase introduttiva, che comprende tutte le attività che servono ad iniziare concretamente la causa e ad arrivare alla prima udienza come, ad esempio, la redazione degli atti introduttivi (citazione o ricorso), la costituzione nel processo, lo studio dell'atto della controparte, ecc. ;

- fase istruttoria o di trattazione, che comprende le attività che sono il cuore del processo, come l'audizione dei testimoni propri o della parte avversa ed, in generale, tutto ciò che serve per dimostrare al giudice che "tu e solo tu hai ragione";

- fase decisionale, che comprende le attività che accompagnano il giudice alla fase decisiva, di deliberazione della sentenza o del provvedimento finale della causa.

Ecco, questo è un esempio di come viene calcolato il compenso dell'avvocato che si basa, anche, sul valore della causa perché, è evidente, che la fase istruttoria di un processo che ha un valore pari ad € 100.000,00 deve necessariamente avere un costo superiore alla stessa fase istruttoria di una causa che, però, ha un valore di € 10.000,00. Quindi, seguendo queste tabelle (che si trovano facilmente on line, anche con dei calcolatori specifici) è agevole arrivare a farsi una idea del "giusto compenso" dell'avvocato.

## Contabilità interna

Fatto salvo l'obbligo di fatturazione secondo le disposizioni fiscali, l'avvocato deve tenere una **contabilità ordinata** delle **spese sostenute** e degli **acconti ricevuti**. A tal fine deve sempre redigere una nota dettagliata di quanto incassato dal cliente e consegnarla a quest'ultimo a sua semplice richiesta e senza temporeggiare.

## Fatturazione

L'avvocato ogni qualvolta riceve un pagamento, sia che si tratti di acconto o di saldo, sia che siano compensi o spese, deve emettere la **fattura**, quella che il codice deontologico definisce in modo volutamente generico, il prescritto **documento fiscale** per ogni pagamento ricevuto. Questo perché, in realtà, il documento tributario cambia a seconda del tipo di regime fiscale scelto da ciascun avvocato e, quindi, potendo emettere fattura così come **ricevuta** (come chi è sottoposto alla contribuzione dei cd. "minimi").



Ma la cosa che più conta è che, ad ogni pagamento, per anticipi sulle spese esenti o sui compensi, l'avvocato dovrà rilasciare il relativo documento fiscale.

## Importi

È lo stesso codice deontologico forense che prescrive all'avvocato il divieto di richiedere al cliente compensi od acconti manifestamente sproporzionati, rispettivamente, all'attività svolta od all'attività da svolgere. Quindi, ad esempio, pone in essere un illecito deontologico (e, quindi, un comportamento contrario al codice forense) il professionista che pretenda dall'assistito il compenso pari al valore di una intera causa a fronte della attività di mera consulenza o di attività svolta al di fuori delle aule di giustizia (e che viene definita attività "stragiudiziale").

Ed ancora, per il codice deontologico è comportamento contrario e lesivo del decoro dell'avvocato, dapprima, chiedere per l'attività di consulenza un determinato importo come compenso e, successivamente alle contestazioni del cliente che lamenta l'esagerazione delle somme, applicare una radicale e drastica scontistica. Questo perché l'utilizzo di riduzioni esagerate rispetto all'originaria richiesta, fanno apparire secondo ragionevolezza quest'ultima ingiustificata e slegata dalle "tabelle" sui compensi, così macchiando il decoro della figura dell'avvocato.

## Se il cliente non paga

Se il cliente non paga gli importi inizialmente pattuiti, l'avvocato non può richiedere un **compenso maggiore** di quello già indicato. Tanto a meno che, nel mandato che originariamente ha sottoscritto il cliente, cioè prima di conferire l'incarico di difesa, vi sia menzione espressa e, quindi, l'aumento sia giustificato da un esplicito accordo preventivo tra le parti, avvocato da un lato e cliente dall'altro. Quindi, degli aumenti di compenso con finalità "afflittive" o di ritorsione sono assolutamente vietati dalla deontologia.

Ma non solo. Infatti, se l'avvocato ha riscosso e tiene presso di sé delle somme che appartengono al proprio cliente non può subordinare la consegna delle stesse al pagamento del proprio onorario. Insomma, non può dire: "Se non mi paghi il compenso, io non ti consegno i tuoi soldi". Le due prestazioni, infatti, per la legge, rimangono indipendenti. Quindi, appena il legale recupera delle somme del cliente vi è l'obbligo di immediato versamento a quest'ultimo. Fermo restando l'obbligo dell'assistito di pagare il compenso pattuito all'avvocato perché, in difetto, egli potrà recuperarli separatamente, agendo, con un enorme aggravio di spese, agire per il proprio credito.



Altrettanto, l'avvocato non può subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

## **Vietato chiedere soldi a chi è col gratuito patrocinio**

L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cioè dalla persona che, in virtù dei propri bassi redditi, ha diritto ad essere tutelato a spese del governo, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita né da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

### **Note:**

**[1]** Codice approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, ed aggiornato al 2016, con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale Forense del 22 gennaio 2016, pubblicathe in Gazzetta Ufficiale n. 102/2016;

**[2]** Art. 29: "Richiesta di pagamento";

**[3]** I parametri forensi sono contenuti nel Decreto Ministeriale n. 55/2014.

*Autore immagine: 123rf com*